COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE AMBIENTE

FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PR CANI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE DI BARLETTA

Capitolato speciale di appalto

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE AMBIENTE

INDICE

1 OGGETTO 3

2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 3

3 INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI 5

4 DURATA DEL CONTRATTO 5

5 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 5

5.1 ORDINAZIONI E LUOGHI DI CONSEGNA 5
5.2 TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA 6
5.3 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE 6

6 PENALITÀ 6

6.1 PER RITARDATA CONSEGNA 7
6.2 PER QUALITÀ DEL PRODOTTO CONSEGNATO 7

7 RESPONSBAILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO 8

8 ESECUZIONE IN DANNO 8

9 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI 8

10 FATTURAZIONE 9

11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 10

12 SPESE, IMPOSTE E TASSE 10

13 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 10

14 RISOLUZIONE 10

15 RESPONSABILITÀ 11

16 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO 11

17 PROCEDURE DI RISCORSO 11

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE AMBIENTE

1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di cibo per i cani ricoverati presso il rifugio comunale, sito a Barletta in via Andria, per un periodo presumibile di 2 anni fino al 31/12/2022 e comunque fino ad esaurimento della somma disponibile, di importo totale pari ad € 80.000,00 Iva compresa.

La fornitura deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la consegna dei farmaci presso il rifugio comunale.

Ai sensi dell'art. 51 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, si precisa che l'appalto non è diviso in lotti trattandosi di un unico affidamento.

Alla scadenza del contratto l'aggiudicataria è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente, previa richiesta scritta dell'Appaltante, alle stesse condizioni economico-gestionali.

La struttura rifugio è sottoposta a vigilanza del servizio veterinario della ASL BAT/1. Presso il canile sanitario si applicano i provvedimenti di Polizia Veterinaria di cui agli artt. 86 e 87 DPR 320/54.

2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura tipo oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è riportata di seguito.

MANGIME SECCO PER CANI ADULTI*		
	min	max
proteina grezza	22%	30%
oli e grassi grezzi	9%	10%
fibra grezza	3%	4%
ceneri grezze	8%	9%
MANGIME SECCO PER CANI CUCCIOLI*		
	min	max
proteina grezza	28%	32%
oli e grassi grezzi	10%	16%
fibra grezza	3%	4%
ceneri grezze	8%	9%
MANGIME UMIDO PER CANI*		
	min	max
umidità	70	
proteina grezza	6,0%	8,5%
oli e grassi grezzi	4,0%	5,0%
fibra grezza	0,5%	1,5%

ceneri grezze	2,0%	3,5%
MANGIME UMIDO PER CUCCIOLI*		
	min	max
umidità	70,0%	
proteina grezza	8,0%	11,0%
oli e grassi grezzi	4,5%	7,0%
fibra grezza	0,4%	0,5%
ceneri grezze	2,0%	2,2%
MANGIME SECCO DIETETICO PER ANIMALI CON INSUFFICIENZA RENALE*		
	min	max
proteina grezza	5,5%	19,5%
oli e grassi grezzi	7,0%	18,5%
fibra grezza	0,20%	2,9%
ceneri grezze	1,5%	4,0%
MANGIME SECCO DIETETICO TIPO GATROINTESTINALI*		
	min	max
proteina grezza	30,0%	32,0%
oli e grassi grezzi	18,0%	22,0%
fibra grezza	1,7%	5,0%
ceneri grezze	6,5%	8,5%
MANGIME UMIDO DIETETICO TIPO GATROINTESTINALI*		
	min	max
umidità	70%	80%
proteina grezza	10,0%	16,0%
oli e grassi grezzi	3,7%	4,5%
fibra grezza	0,4%	0,4%
ceneri grezze	2,0%	3,0%
ALIMENTO COMPLETO*		
	min	max
proteina grezza	25%	28%
oli e grassi grezzi	15%	17%

fibra grezza	2%	2%
ceneri grezze	7%	8%

Le tipologie dei mangime sono indicative e pertanto potranno subire variazioni durante l'esecuzione del contratto, in base alle esigenze che si possono verificare per la cura degli animali, senza che l'aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.

I prodotti elencati potranno essere sostituiti con altri prodotti analoghi, ove non reperibili quelli previsti da capitolato, alle medesime condizioni di prezzo.

3 INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale e avranno valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art.1329 del Codice Civile. Infatti con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, mentre per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.

4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del capitolato in oggetto è stabilita presumibilmente in 2 anni fino al 31/12/2022 e comunque fino all'esaurimento dell'importo posto a base di gara, in quanto trattasi di fornitura in regime di somministrazione, decorrenti dalla data di stipula del contratto o in caso d'urgenza a far data dal verbale di consegna della fornitura.

5 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

5.1 ORDINAZIONI E LUOGHI DI CONSEGNA

Gli ordini relativi alla fornitura di cui all'oggetto verranno emessi dal Dirigente del settore o da un suo delegato/incaricato dell'ufficio servizi pubblici, previa richiesta scritta da parte del veterinario comunale, e dovranno essere consegnati presso il Rifugio Comunale, sito in via Andria, Barletta.

La fornitura deve corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze non saranno accettate e pertanto, non pagate.

La consegna dei prodotti, direttamente presso il Canile comunale, dovrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

La ditta fornitrice, nell'esecuzione delle singole consegne, dovrà evitare ogni disservizio. A tal fine la data e, possibilmente, l'ora indicativa della consegna dovrà essere concordata direttamente con l'ufficio preposto.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla consegna, carico e scarico dei prodotti, nonché quelle non espressamente definite ma correlate al trasporto degli articoli richiesti dall'Amministrazione.

5.2 TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il termine di consegna è di giorni 7 lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo sottoscritto dal responsabile veterinario del rifugio comunale.

A tal fine la data e, possibilmente, l'ora indicativa della consegna dovrà essere concordata direttamente con l'ufficio preposto.

Effettuata la consegna, il fornitore ha l'onere di avvisare via e-mail o pec, entro 24 ore dalla prestazione, l'Ufficio servizi pubblici circa l'avvenuto trasporto a destinazione della merce richiesta.

La ditta appaltatrice dovrà consegnare la merce secondo modalità che garantiscano il rispetto dei tempi stabiliti e risponderà per eventuali ritardi nella consegna secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente capitolato.

La fornitura deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto, e di ogni altra spesa accessoria compreso quella relativa alla consegna e lo scarico della merce presso il rifugio comunale.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto, alla consegna ed allo scarico della merce è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno.

5.3 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE

Con la partecipazione al presente appalto la ditta si impegna ipso facto ad accettare e rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste negli articoli del presente capitolato.

6 PENALITÀ

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all' 1% dell'importo contrattuale riferito alla singola consegna, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale riferito alla singola consegna.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Dirigente del settore o suo delegato.

6.1 PER RITARDATA CONSEGNA

Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari all'1 % (un percento) del valore della fornitura non consegnata nei termini, per ogni giorno solare di ritardo, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della predetta fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, il Comune, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà, oltre all'applicazione della penale, rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

6.2 PER QUALITÀ DEL PRODOTTO CONSEGNATO

Qualora le caratteristiche del prodotto consegnato non corrispondano a quelle indicate nella scheda del prodotto offerto, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari all'1% (un percento) del valore della fornitura contestata, che dovrà essere sostituita nei tempi indicati al momento della contestazione della predetta fornitura. La predetta penale sarà inoltre applicata per ogni giorno solare di ritardo nelle consegna del prodotto avente le caratteristiche indicate nell'offerta, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, il Comune, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza all'impresa aggiudicataria a mezzo di comunicazione scritta che sarà inoltrata a mezzo pec.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione Comunale, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà la penale.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine, questa Amministrazione comunale si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tal caso il concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni (dieci), pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'appaltatore il regolare svolgimento della fornitura.

L'applicazione della penale non comporta per l'Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione, in caso di grave violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione della fornitura all'aggiudicatario e di affidarlo, anche provvisoriamente ad altro gestore, con costi a carico dell'inadempiente.

7 RESPONSBAILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti per leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto

8 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Barletta potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune di Barletta potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

9 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

I prodotti acquisiti ai sensi del capitolato sono soggetti a verifica o attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

Tali verifiche a cura della struttura responsabile dell'acquisizione sono eseguite non oltre 7 giorni dall'esecuzione.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto ed in conformità agli ordinativi ricevuti, controllati e risultanti dai Documenti di Trasporto (D.D.T.) regolarmente sottoscritti per accettazione dal Responsabile incaricato alla ricezione del materiale da parte del Comune.

Trattandosi di appalto le cui prestazioni sono liquidate "a misura", il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture e verifica di correttezza contabile della documentazione. La ditta aggiudicataria è tenuta ad

adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del D.lgs.50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Il corrispettivo è dovuto avuto riguardo ai medicinali effettivamente consegnati.

L'aggiudicatario dovrà, a corredo di ogni fattura mensile, presentare la seguente documentazione, con l'intesa che in mancanza di quanto richiesto, la fattura sarà respinta:

- prospetto riepilogativo e bolla di consegna in cui sono dettagliatamente riportati i medicinali consegnati, sottoscritto dal personale del canile;
- documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge e qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rapporto di lavoro dei soggetti eventualmente impiegati.

La fattura sarà liquidata, a condizione che non siano insorte contestazioni.

L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

10 FATTURAZIONE

La fattura dovrà essere emessa mensilmente e dovrà riportare la descrizione delle consegne effettuate nel mese di riferimento.

La fattura elettronica dovrà essere inviata al Comune emittente che provvederà al pagamento della stessa nei modi e con le modalità riportate al punto precedente.

La liquidazione delle fatture potrà avvenire, comunque, solo dopo la stipulazione del contratto se questa avviene successivamente all'emissione dell'ordine nonché al pieno superamento delle eventuale verifiche e analisi.

La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- data e numero dell'ordine di fornitura emesso, data e estremi atti del contratto se già stipulato, in mancanza data e numero della determinazione dirigenziale di impegno della spesa;
- CIG di gara
- data e numero della documentazione di accompagnamento della merce durante il trasporto;
- i quantitativi consegnati con l'esatta descrizione dei prodotti e della quantità;
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente - Codice CAB -ABI -ecc.);
- percentuale I.V.A. di legge; o codice IPA;
- ogni altra indicazione utile.

11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

In attuazione dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva all'appalto oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.

12 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

13 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque memento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

14 RISOLUZIONE

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata/pec senza necessità di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- manifestata incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- sospensione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- ritardi nella consegna superiori a 20 giorni solari o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura;
- Subappalto;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza per l'operatore/i;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 10;

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la stazione Appaltante, oltre ad applicare le penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

15 RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicataria, che terrà inoltre, il Comune di Barletta sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e Regolamenti concernenti la fornitura oggetto del contratto. La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui al presente capitolato. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.

16 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà del Comune di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune di Barletta avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

17 PROCEDURE DI RISCORSO

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contrano, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Trani (BT).